DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2003

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2003 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2003) 2629]

(2003/553/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2000/439/CE, la Commissione decide ogni anno, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, in merito all'ammissibilità delle spese previste dagli Stati membri e al tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per l'anno successivo.

(2) La Commissione ha ricevuto programmi quinquennali da Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito nei quali sono indicati i dati che questi Stati membri intendono raccogliere tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca [2]. Essi hanno inoltre presentato domande per una partecipazione finanziaria alla spesa di cui all'articolo 4 della decisione 2000/439/CE.

(3) Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio [3], la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2003 e ha valutato l'ammissibilità delle spese per detti programmi. Una prima rata deve essere quindi versata agli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE sulla base di tale valutazione.

(4) Una seconda rata sarà versata nel 2004, a seguito della presentazione e dell'accettazione, da parte della Commissione, di una relazione finanziaria e di una relazione tecnica di attività in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2003 l'importo delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro e l'entità del contributo finanziario della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato I beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 50 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma minimo.

Articolo 3

Le spese sostenute per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca di cui all'allegato II beneficiano di un contributo finanziario fino ad un massimo del 35 % della spesa ammissibile nell'ambito del programma esteso.

[1] GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.
[2] GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

Articolo 4

1. La Comunità versa una prima rata pari al 50 % del contributo finanziario fissato negli allegati I e II.

2. Una seconda rata sarà versata nel 2004, dopo il ricevimento e l'approvazione della relazione finanziaria e della relazione tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

Articolo 5

1. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato nel calcolare gli importi ammissibili a norma della presente decisione è il tasso in vigore nel maggio 2002.

2. Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in moneta nazionale provenienti dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria sono convertite in euro utilizzando il tasso in vigore nel mese nel quale queste dichiarazioni e domande sono pervenute alla Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
België/Belgique	1 000 250	500 125
Danmark	3 568 416	1 784 208
Deutschland	3 090 024	1 545 012
Ελλάς	1 693 432	846 716
España	5 610 985	2 805 493
France	5 562 235	2 781 118
Ireland	2 650 895	1 325 448
Italia	4 242 090	2 121 045
Nederland	2 471 154	1 235 577
Portugal	3 204 843	1 602 422
Suomi	954 618	477 309
Sverige	1 962 020	981 010
United Kingdom	6 547 577	3 273 788
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/Yhteensä/Totalt	42 558 539	21 279 271

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

(EUR)

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-Membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Gastos subvencionables Støtteberettigede udgifter Erstattungsfähige Ausgaben Επιλέξιμες δαπάνες Eligible expenditure Dépenses admissibles Spese ammissibili In aanmerking komende uitgaven Despesas elegíveis Hyväksyttävät menot Bidragsberättigande kostnader	Contribución max. de la Comunidad Fællesskabets maksimale finansielle bidrag Maximaler Gemeinschaftsbeitrag Μέγιστη κοινοτική συμμετοχή Max. Community contribution Participation communautaire maximale Contributo max. della Comunità Maximale bijdrage van de Gemeenschap Contribuição max. da Comunidade Yhteisön osuus enintään Gemenskapens maximala bidrag
België/Belgique	0	0
Danmark	12 468	4 364
Deutschland	0	0
Ελλάς	204 333	71 517
España	0	0
France	455 222	159 328
Ireland	0	0
Italia	980 560	343 196
Nederland	426 904	149 416
Portugal	0	0
Suomi	217 715	76 200
Sverige	98 538	34 488
United Kingdom	2 124 031	743 411
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/Yhteensä/Totalt	4 519 771	1 581 920